



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Liberò Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 738 del 03-12-2024

Ufficio: 4 SETTORE

CIG: B46E102D93

Oggetto: Decisione a contrarre - affidamento diretto del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi alla ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" con sede in Enna, Contrada Ciaramito, P. Iva IT01164980862, fino al 31.12.2024 .Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Scarpaci Calogero

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi nel territorio di Valguarnera C., è stato regolarmente espletato dalla "Ditta Agricoltura e Cinofilia", di Luca Scoto sita in contrada Ciaramito, agro di Enna; servizio ritenuto necessario ed indispensabile dalle normative vigenti; servizio espletato pur avendo la convenzione scaduta il 21.10.2023.

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 17/07/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione di Comandante Responsabile del Settore IV Polizia Municipale;

Evidenziato che il quadro normativo nazionale vigente sulla lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione è costituito essenzialmente dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

Considerato che la Regione Sicilia nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dalle richiamate leggi, promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo;

Vista la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 RECANTE "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo" (G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 - S.O. n. 33) che all'art. 4 disciplina le attribuzioni dei comuni e, in particolare, dispone:

"1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. ..."

Visto il Decreto Assessoriale del 13/12/2007, n. 02825, che detta le linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della regione siciliana;

Dato atto che la Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III 28/04/2010) ha affermato che spetta al Comune la vigilanza del territorio e la cattura, custodia e mantenimento cani randagi;

Considerato che questo Comune, non disponendo di proprie strutture né tantomeno di personale da utilizzare per contrastare il fenomeno del randagismo e dei possibili pericoli di igiene e salute pubblica, ha la necessità di ricorrere a ditta esterna specializzata a svolgere tale servizio;

Preso atto che:

- il Comune ha, in passato, stipulato una convenzione per il servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, con la ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" con sede in Enna, Contrada Ciaramito, P. Iva IT01164980862, l'unica partecipante alla manifestazione di interesse e alla quale è stato affidato il servizio de quo;

- la ditta ha continuato ad espletare il servizio continuativo e necessario al fine di evitare pericoli per la salute e l'incolumità pubblica;

- nel corso dell'anno 2024 il numero dei cani ricoverati presso il rifugio sanitario della ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" si è ridotto da 90 a 73 cani, come da riscontro dell'ultima comunicazione;

Considerato che, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 in corso di istruttoria, verrà attivata una nuova procedura di gara per l'individuazione di un Operatore Economico a cui affidare il servizio di cui sopra per la durata pluriennale;

Ritenuto che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica e al fine di garantire la continuità del servizio di custodia cani accalappiati, evitando una dannosa interruzione del servizio in oggetto, e garantire la custodia e il benessere dei cani attualmente ospiti della struttura, è necessario ed indispensabile provvedere alle cure ed al mantenimento in vita dei cani ricoverati presso la struttura della ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" con sede in Enna, Contrada Ciaramito, P. Iva IT01164980862, per il periodo settembre-dicembre 2024 alle medesime condizioni di cui alla convenzione stipulata nel 2021;

Accertato che, la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;

Richiamati:

- l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) del nuovo codice degli appalti, approvato con d.lgs 36/2023, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- il primo comma dell'art. 50 del nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs 36/2023, il quale stabilisce, salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le modalità di cui ai successivi punti a), b) c) d) e);

- la lettera b) 1° comma del citato art. 50 del D.lgs 36/2023, il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- l'articolo 192, comma 1 del D.lgs 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Evidenziato che:

- il fine che l'affidamento persegue è quello di garantire servizio di mantenimento e custodia cani randagi catturati nel territorio;

- l'oggetto del contratto è il servizio di servizio di mantenimento e custodia cani randagi catturati nel territorio per il periodo settembre-dicembre 2024;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, scritta mediante sottoscrizione del provvedimento di affidamento servizio;

- il sistema di affidamento è quello dell'affidamento diretto, come regolato dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2023;

- la gestione dell'affidamento è regolata dal suddetto contratto e dalla documentazione di affidamento costituita dal preventivo di spesa, dalla relazione e da tutta la documentazione caricata sul MEPA;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 e da ultimo dalla legge di stabilità 2019 l. 145/2018);

Dato atto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 attraverso una trattativa diretta su MEPA; Valutato l'importo da impegnare per il periodo 01/09/2024 - 31/12/2024, per il mantenimento in vita di n. 73 cani in € 19.993,37 oltre Iva;

Ritenuto di dover assumere un corrispondente impegno di spesa con imputazione al Capitolo 2330 per l'esercizio finanziario 2024, in corso di formazione;

Dato atto che:

- il possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione è pertanto oggetto di autodichiarazione da parte dell'affidatario, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
- l'operatore risulta regolare dal punto di vista contributivo come da DURC depositato agli atti;
- che non sono presenti annotazioni nel Casellario Anac;

Vista la Trattativa Diretta sul MEPA con n. Id 4793090 per l'importo di € 25.631,37;

Preso atto che ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la suddetta prestazione dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG): B46E102D93

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. Di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il periodo da settembre a dicembre 2024 il servizio di cattura, custodia e di mantenimento in vita dei cani randagi e comunque vaganti nel territorio comunale, come da schema di convenzione allegata alla presente, al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del suddetto servizio, presso il rifugio sanitario della ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto", con sede in Enna, Contrada Ciaramito, P. Iva IT01164980862, dando atto che il servizio viene garantito alle medesime condizioni economiche della Convenzione stipulata e sottoscritta in data 28.10.2021 e scaduta il 21.10.2023, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, previa approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 in corso di istruttoria - CIG:B46E102D93;

3. Di impegnare, la somma di € 19.993,37 oltre IVA e, quindi per complessivi € 25.631,37 iva compresa, quale corrispettivo da corrispondere alla Ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" con sede in Enna, Contrada Ciaramito, P. Iva IT01164980862 per il servizio di "cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà del Comune di Valguarnera C., riferito ai cani ivi custoditi per il periodo settembre-dicembre 2024, con imputazione al Capitolo 2330, Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macroagg 03.02.15.011, Esercizio Finanziario 2024;

4. Di stabilire che alla liquidazione dell'importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà, con separati e successivi Atti Determinativi, subordinatamente alla ricezione di regolari fatture fiscali, previo riscontro della regolarità contributiva;

5. Di dare atto che la spesa impegnata è presuntiva in quanto soggetta a variazione in aumento o diminuzione a seconda del numero effettivo di animali ricoverati presso il rifugio;

6. Di dare atto che la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

7. Di dare atto che lo scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/ 1990, 42 del D.Lgs. n.50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

8. Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000;

9. di dare atto che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di copertura monetaria.

Il Responsabile del procedimento
F.to Calogero Scarpaci

Il Responsabile del Settore P.M.
F.to Calogero Scarpaci

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Li 03-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella



Comune di Valguarnera Caropepe

Libero Consorzio di Enna

Comando Polizia Locale

OGGETTO: Schema di Convenzione tra il Comune di Valguarnera C. e la Ditta Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto con sede in contrada Ciaramito snc, agro di Enna.

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di Dicembre , negli Uffici del Comune di Valguarnera C.,

TRA

Il Sig. Scarpaci Calogero, nella qualità di Responsabile f.f. del Settore Polizia Municipale del Comune di Valguarnera C., in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell'art. 51 della legge n.142/90 recepito con L.R. 48/91, nominato con decreto del Sindaco n. 20 del 17/07/2024,

E

Il Sig. SCOTO Luca, SCTLCU79L28C351Z, titolare della Ditta Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto P.IVA IT01164980862 con sede in contrada Ciaramito snc, agro di Enna,

PREMESSO

Che la convenzione con la ditta in questione è scaduta in data 21.10.2023 e che, l'Amministrazione Comunale, intende continuare il servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani randagi, servizio ritenuto indispensabile e continuativo – necessaria fino a quanto non viene indetta una eventuale nuova gara pubblica o affidamento diretto per la aggiudicazione del servizio;

Che l'art. 4, comma 7, della Legge Regionale . 3 agosto 2022, n. 15 recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo", pubblicata in G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 - S.O. n. 33, dispone: "7. *Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio*";

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. ____ del _____, con la quale è stata assunta la decisione a contrarre e approvato lo schema di convenzione;

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Le parti come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1
Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di Valguarnera Caropepe affida il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani alla Ditta Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto, alle stesse condizioni di cui alla Determinazione del Settore 4 – Polizia Locale n.783 del 28.10.2021 e, in particolare, al costo giornaliero per singolo cane di € 2,29 esclusa IVA, fino alla data 31.12.2024.

La degenza post-intervento chirurgico viene stabilita in € 30,00 per cane oltre la normale diaria di cui sopra.

Nessun compenso è previsto per la cattura dei cani.

La ditta affidataria si impegna a proseguire il servizio alle stesse condizioni qualora alla scadenza naturale della convenzione (31.12.2024) non sia stato completato l'iter di affidamento del servizio di cui, per il tempo necessario e comunque per un periodo non superiore a mesi tre. Inoltre, nell'eventualità in cui l'aggiudicatario della nuova convenzione fosse un soggetto diverso dal precedente, si concorderanno le modalità di trasferimento dei cani presso la nuova struttura specificando che il trasporto sarà a carico dell'aggiudicatario.

Art. 2
Obblighi dell'affidatario

La ditta Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto si impegna svolgere il servizio oggetto della presente convenzione nel rispetto della normativa di settore.

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal medicoveterinario autorizzato dall'ASP, il quale utilizza, l'ambulatorio sito all'interno dello stesso rifugio sanitario. Nei giorni festivi e nelle ore notturne per gli animali traumatizzati le prime cure saranno garantite dal personale reperibile del servizio veterinario pubblico.

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita secondo le modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

La Ditta ha l'onere di catturare, trasportare, ricoverare, assistere, nutrire presso il rifugio sanitari per i ricoveri, autorizzato, opportunamente attrezzato ed organizzato, in conformità alla L.R. n. 15/2022 e dal D.P.R.S. n. 7/2007, i cani randagi o vaganti sul territorio del Comune di Valguarnera C., su richiesta del Comando di Polizia Locale. A tal uopo la Ditta dovrà fornire il proprio recapito, nonché quelli di pec e numeri telefonici per il pronto intervento;

La Ditta assume, in particolare e a titolo esemplificativo, i seguenti obblighi derivanti dalla presente convenzione:

- a) garantire il benessere dei cani ospitati;
- b) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- c) comunicare al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- d) fornire, al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata;
- e) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, osservazione sanitaria, mantenimento e custodia, al fine di garantire al meglio, i cani, del giusto periodo di osservazione sanitaria e degenza post-operatoria;
- f) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

- g) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti Art. 4
- h) Norme finali e di rinvio di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- i) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, dandone comunicazione al Comune e relativa dettagliata fattura, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- j) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- k) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- l) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- m) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
- n) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
- o) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- p) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- q) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
- r) consentire, in orari giornalieri, anche previo accompagnamento con personale di Polizia Locale, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale per il riconoscimento degli animali e per intraprendere qualsiasi attività utile finalizzata all'adozione dei cani ricoverati (art. 13 della L.R. n. 15/2000).
- s) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- t) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 12/01/2007, n. 7.

Le parti concordano che la fascia oraria ordinaria per i servizi esterni nella quale la Ditta dovrà prestare il servizio è così articolato: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con in vigore l'ora solare e dalle ore 08:00 alle ore 21:00 con l'ora legale.

L'intervento dovrà essere effettuato al massimo entro un ora dalla richiesta del comando P.L. nell'orario inteso come ordinario ed entro due ore in quello extra-ordinario, notturno e festivo.

La Ditta aggiudicataria rimane l'unica ed esclusiva responsabile per qualsiasi tipo di danno possa derivare dalle prestazioni richieste durante lo svolgimento del servizio in questione e s'impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione di terzi.

La Ditta si impegna a rispettare i Codici di Comportamento vigenti presso il Comune di Valguarnera Caropepe, pubblicati sul sito ufficiale dell'Ente e che la stessa dichiara di conoscere per averne presa visione e a non conferire incarichi di alcun titolo e a non stipulare contratti di lavoro con dipendenti del Comune con poteri decisionali, cessati dai servizi, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere in qualsiasi momento il rapporto di convenzione, qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

Art. 3

Obblighi del Comune

Il Comune di Valguarnera si impegna a pagare le fatture, previa verifica della regolarità contributiva, in rate trimestrali posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura nei modi e termini di legge, corredata della documentazione richiesta, nonché da attestazione di regolarità del servizio svolto, acquisizione del DURC e attestazione ex art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 circa la tracciabilità dei flussi finanziari derivati dalla sottoscrizione del Convenzione.

Art. 4

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

Valguarnera Caropepe

Per L'ente
(Il Responsabile settore P.M.)

Per il Convenzionato
(L'Amministratore Unico)